

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

LA LEGITTIMITA' DEL CAMPIONAMENTO ISTANTANEO

COMMENTO SENTENZA N. 2/06 DEL 24.01.2006

TRIBUNALE DI FROSINONE

SEZ. DISTACCATA DI ANAGNI

A cura del Dott. Dario Simonelli

Patrocinatore legale

dario.simonelli@poste.it

P R E M E S S A

Uno fra i più “efficaci metodi” per arrecare pregiudizio all’ecosistema è certamente quello di riversare liquidi inquinanti in fiumi, canali e corsi d’acqua che, nella peggiore delle ipotesi, bagnano zone agricole dalle quali traggono sostentamento le locali popolazioni.

Il fenomeno interessa frequentemente zone industrializzate dell’intera penisola e, in passato, in assenza di sistemi di depurazione e idonee norme, ha letteralmente avvelenato aree di rilevante interesse ambientale e paesaggistico come ad esempio la “Valle del Sacco” nel territorio di Frosinone.

E proprio il fiume che regala il nome alla bella valle ciociara, incredibilmente ancora vivo e ricco di flora e fauna (le morie di pesci, in modo tragico, ne confermano la presenza, inoltre, non è raro osservare aironi, volpi, nutrie), continua ad essere oggetto di aggressioni ambientali legate al fattore industria che, seppur sotto gli occhi di tutti, sembra restare solo “l’argomento del giorno”, “il fatto di cronaca del momento” e poi tutto si placa.

Con gli ultimi eventi quali la scoperta nel fiume della **molecola di beta-esaclorocicloesano, una molecola tossica** contenuta in un insetticida, anche impiegata nelle industrie tessili come schiarente, la moria, nell'agosto 2005, delle mucche avvelenate dal cianuro, sembra che l'attenzione politica nazionale si sia concentrata sul Sacco, ponendo così le basi per una nuova cultura ambientale.

Non spetta, a chi scrive, di potersi pronunciare in merito a questioni di tipo sanitario e medico, ma è utile ricordare che si parla di una zona d'Italia notoriamente interessata da numerosi casi di cancro e tumore (i dati dell'osservatorio epidemiologico mettono in evidenza il forte incremento dei casi nel territorio di Ceccano, unico paese, guarda caso, attraversato in pieno dal fiume Sacco).

LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE

La sentenza qui commentata chiarisce la legittimità del *campionamento istantaneo*, tecnica già da tempo individuata da una copiosa giurisprudenza in materia e definitivamente consacrata nel D.lgs 258/2000 contenente disposizioni in materia di *tutela delle acque dall'inquinamento*.

La norma ha confermato, come criterio ordinario, il "*campionamento medio*" da effettuarsi nell'arco di tre ore, ma ha previsto espressamente che l'autorità preposta al controllo possa, con motivazione indicata a verbale, effettuare il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze.

Questa scelta metodologica riconoscere "*discrezionalità*" all'operato dell'autorità preposta al campionamento ed è finalizzata a *crystallizzare* eventi lesivi per l'ambiente che si manifestino con carattere di occasionalità.

La scelta del legislatore è in coerenza con l'intera disciplina del danno all'ambiente posto che, un danno di questo tipo, può configurarsi tanto con un inquinamento di tipo puntuale che occasionale.

Il Tribunale di Frosinone, con questa brillante pronuncia, ha chiarito che il campione più adatto a rappresentare uno scarico, avvenuto in un arco di tempo ben definito, inferiore alle 3 ore, deve essere quello di tipo istantaneo.

Infatti, dal verbale di contestazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato, è emerso che gli agenti, allertati dalla fuoriuscita di schiuma da uno scarico industriale, dal suo caratteristico ed inconfondibile odore di sapone, visto il ritardo e l'attesa a seguito di avviso a presenziare da parte del personale aziendale, hanno provveduto ad effettuare il prelievo di un campione istantaneo.

Il motivo indicato dagli agenti accertatori è quello “*temporale*” ed è evidente che il Corpo Forestale dello Stato, di fronte alla visone di schiuma in quantità che ricopriva l'intero letto del Fiume Sacco fino all'opposta sponda e con dispersione di odore anomalo, abbia voluto verificare nell'immediatezza ed in presenza di questo fenomeno, l'effettiva ed attuale situazione delle acque.

Il “*campionamento istantaneo*” si è pertanto reso necessario dal momento che un'attesa prolungata avrebbe potuto pregiudicare i risultati dell'accertamento.

L'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, già prima del decreto legislativo 258/2000 in ripetute e concordanti sentenze, ha ritenuto che “*l'omessa adozione del “campionamento medio” non determina la nullità delle analisi, infatti, diversamente non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il superamento dei valori limite in una immissione occasionale che, in ipotesi, potrebbe durare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio*” (sez. 3 sent. 01773 del 16/02/2000).

Il metodo di campionamento è pertanto regolato da una metodica flessibile, a totale discrezione dell'autorità, che, come nel caso, ha provveduto al campionamento istantaneo in quanto, come correttamente motivato sul verbale, l'ulteriore attesa dell'aggiuntiva presenza di un dipendente dell'azienda XXXXXXXXX XXX S.r.L., avrebbe potuto pregiudicare i risultati dell'accertamento.

Del resto, la presenza sul posto del direttore amministrativo dell'azienda, correttamente preavvisato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, ha garantito di fatto la possibilità di contraddittorio.

In merito alla prova che lo scarico appartenesse proprio all'azienda sanzionata, il direttore amministrativo di quest'ultima, ha dichiarato a verbale che non erano presenti in loco altre immissioni da parte di terzi.

Ulteriormente la sentenza rigetta un'eccezione sollevata dalla difesa dell'azienda con la quale si è invocata l'illegittimità dell'opposta ordinanza, per mancanza, nella raccomandata a/r inviata alla stessa, dei valori risultanti dall'analisi con sola comunicazione del superamento dei limiti della Tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs. 258/00, per i parametri "C.O.D." e "Materiali Grossolani" e da siffatta situazione l'impossibilità per la società istante di poter richiedere la revisione delle analisi ex art. 15 comma 2 della Legge 689/81.

Chiarisce al riguardo il Giudicante, accogliendo totalmente le deduzioni della difesa del Comune di Anagni, che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non è prevista la revisione delle analisi così come, al contrario, in tema di emissioni in atmosfera ed in materia alimentare.

Infatti, presupposto per l'analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto (Cass. Pen. Sez. III gennaio 2003 n. 15170).

Nel caso che qui interessa il Giudice ha ulteriormente esposto un'interessante chiarimento per quanto attiene la comunicazione delle analisi, specificando che, qualora per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 4, legge 689/81, la contestazione (Ordinanza Ingiunzione) deve essere effettuata nell'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 14 di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione.

Nel caso in esame la parte resistente, Il Comune di Anagni, aveva comunicato nell'ordinanza ingiunzione gli estremi della violazione con l'indicazione precisa dei risultati cui si era giunti all'esito dell'esame di laboratorio.

La difesa dell'azienda ha inoltre evidenziato come, in due precedenti prelievi effettuati il 17/07/2002 e il 25/11/2002 dalla stessa società, non erano emersi valori allarmanti.

L'assunto non può avere e non ha avuto alcun rilievo ai fini di una "scriminate" posto che il danno all'ambiente, oggetto della normativa in questione, può configurarsi tanto con un'inquinamento di tipo puntuale che occasionale.

Il principio indicato riporta alla mente la decisione innovativa a seguito del caso Enichem di Marghera, con la quale il Giudice riconobbe per la prima volta una grave lesione dell'ambiente anche se la fuoriuscita di gas tossico (si trattava di 5 tonnellate di ammoniaca riversatesi nell'aria e finita nella laguna) era stata transitoria, circa due ore, e comunque in assenza di apparenti conseguenze durature.

Dario Simonelli

L A S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione distaccata di Anagni

Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, in persona del G.O.T. Dott. G. Piro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione n. 22235 del 21.11.03, avente N. 258 R.G. 2003

TRA

XXXXXXXXX XXX srl, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. XXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in Anagni (Fr), Via XXXXXXXXXXXX in virtù di mandato posto in calce al ricorso introduttivo.

Ricorrente

E

Comune di Anagni, in persona del Signor Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio De Santis ed elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G.B. Grappelli snc.

Resistente

All'udienza del 24.01.2006 i procuratori delle parti, dopo ampia discussione in merito all'oggetto della causa chiedevano che il giudice trattenesse la causa in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22.12.2003 la società xxxxxxxx xxx srl proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 22235 del 21.11.03 emessa dal Comune di Anagni e notificata in data 27.11.03.

La ricorrente assumeva l'illegittimità in fatto e diritto della richiamata ordinanza ingiunzione, precisando che la stessa indicava erroneamente come organo competente a decidere in ipotesi di opposizione ex art. 22 legge 689/81 il Giudice di Pace anziché il Tribunale. Inoltre deduceva la violazione e falsa applicazione del d.lgs 152/99, nonché la violazione dell'art. 15 legge 689/81. Concludeva pertanto, per la sospensione dell'ordinanza ingiunzione n. 22235 del 21.11.03 notificata il 27.11.03 perché infondata in fatto e diritto atteso che la contestazione amministrativa è formalmente nulla per violazione di legge.

Il giudice, letto il ricorso, *inaudita altera parte*, sospendeva provvisoriamente l'ingiunzione e fissava l'udienza di comparizione per il 02.03.04.

Si costituiva in giudizio il Comune di Anagni il quale contestava quando ex adverso dedotto, eccepito e rilevato perché infondato in fatto e in diritto. In particolare deduceva che l'errore nell'indicazione dell'autorità cui ricorrere non costituisce vizio del provvedimento, il campionamento effettuato dall'autorità era avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 15 legge 689/81.

Conclusa l'istruzione, all'udienza del 24.01.2006, il giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e a procedere alla discussione.

Si procedeva quindi alla lettura del dispositivo e al successivo deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'errata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell'organo giurisdizionale davanti al quale proporre impugnativa (nel caso in esame, l'opposizione ex art. 22 legge 689/81) non costituisce vizio potendo tale errore tutt'al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare.

Sulla violazione e falsa applicazione del D.lgs 152/99 si osserva che in tema di controllo dei reflui degli scarichi, la precedente normativa stabiliva che i limiti indicati per le acque reflue industriali erano riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, salva la possibilità di effettuare il campionamento su tempi più lunghi. In seguito il D.lgs 258/2000 (applicabile alla fattispecie in esame in quanto i fatti risalgono al 23.09.03) ha riformulato la norma, confermando come criterio ordinario il campionamento medio nell'arco di tre ore, ma prevedendo in aggiunta che l'autorità preposta al controllo può con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze.

L'eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, sicchè, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, è lasciata all'autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinato. Viene applicata, pertanto, una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico così come dal tipo di accertamento, la cui valutazione spetta all'autorità amministrativa di controllo nonché, in sede processuale, al giudice penale (in tal senso si veda Cass. Sez. III, n. 32996 del 05.08.03, L., rv. 225547).

Nel caso di specie occorre quindi stabilire se sussistevano motivi per giustificare il prelievo istantaneo e se comunque questo può ugualmente essere ritenuto rappresentativo dello scarico e quindi idoneo a provare il superamento dei valori tabellari.

Dal verbale di contestazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato emerge che: *“dall’uscita dello scarico della ditta in questione, che svolge attività di lavanderia, tintoria e stireria a livello industriale, ubicato a valle dello stabilimento, sul lato sinistro del fiume Sacco, fuoriusciva schiuma in quantità, con caratteristico odore di sapone, che aveva invaso il letto del fiume fino alla sponda opposta. I verbalizzanti procedevano quindi al prelievo di un campione previo avviso alla parte nella persona del Sig. xxxxxxxx xxxxxxxx che, in qualità di direttore amministrativo, invitava a presenziare al campionamento il Sig. xx xxxx xxxxxx, dipendente della ditta xxxxxxxx xxx srl. Lo stesso interveniva con ritardo e poiché l’ulteriore attesa avrebbe potuto pregiudicare i risultati dell’accertamento, il sottoscritto personale provvedeva ad effettuare il prelievo di un campione istantaneo.”*

Il motivo indicato dagli agenti accertatori a giustificazione del prelievo immediato è proprio contenuto nella stessa dichiarazione e cioè quello temporale nel senso che l’ulteriore attesa avrebbe potuto pregiudicare i risultati dello stesso accertamento.

Occorre infatti ribadire che gli agenti, giunti sul posto, avevano notato che le acque reflue presenti nel fiume Sacco producevano una notevole quantità di schiuma, dall’odore anomalo, che aveva determinato la copertura continua della superficie del corso d’acqua fino all’opposta sponda. E’ evidente come gli accertatori, di fronte ad una simile visione, volessero verificare nell’immediatezza e pertanto ancora alla presenza di questo fenomeno (schiuma e odore anomalo) l’effettiva ed attuale situazione delle acque in prossimità dello scarico della ricorrente.

Inoltre, risulta provato che lo scarico oggetto di campionamento apparteneva alla ditta xxxxxxxx xxx srl e che non vi erano altre immissioni da parte di terzi, come confermato a verbale dalla stessa parte interessata.

Pertanto si ritiene che il prelievo effettuato nell’immediatezza sia comprensibile e giustificabile e, in ogni caso, comunque rappresentativo dello stato di fatto dello stesso scarico e quindi idoneo a provare il superamento dei valori tabellari, così come successivamente emerso dall’esame eseguito dal laboratorio ARPA di Frosinone.

Infine, sulla violazione dell'art. 15 legge 689/81, si precisa che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto presupposto per l'analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto (Cass.Pen. sez. III, gennaio 2003 n. 15170). In ogni caso, qualora per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 4, legge 689/81, la contestazione (ordinanza ingiunzione) deve essere effettuata nell'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 14 di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione.

Nella specie si ritiene che la parte resistente, con l'ordinanza qui impugnata, abbia correttamente e sufficientemente comunicato gli estremi essenziali della violazione, nonché i risultati a cui si era giunti all'esito dell'esame di laboratorio atteso che era stato comunicato che gli esiti analitici da parte del laboratorio avevano evidenziato il superamento dei limiti tabellari di cui "all'allegato 5" del D.lgs 152/99 e successive modifiche per il parametro COD riscontrato per un valore pari a 283 a fronte del limite massimo per lo scarico in acque superficiali pari a 160 e per la presenza di materiali grossolani che dovrebbero essere assenti.

Per i motivi qui rappresentati il ricorso non risulta fondato e pertanto non può essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:

- Rigetta il ricorso;
- Revoca la sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione disposta con decreto in data 02.03.2004;

- Condanna la xxxxxxxx xxx srl, in persona del proprio rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Anagni, in persona del Sindaco p.t., che vengono liquidate in € 2.000.00 di cui 200.00 per spese, € 1.000,00 per competenze ed € 800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.

Anagni, 24.01.2006

Il Giudice
(Dott. G. Piro)